

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI  
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

16.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

## INDICE

|   | PAG.    |  | PAG.    |
|---|---------|--|---------|
| <b>Disegno e proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):  |         | CIAFFI ADRIANO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .  | 7       |
| Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66 e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2019); |         | LO BELLO CONCETTO, <i>Relatore</i> . . . . .   | 3, 6    |
| LO BELLO ed altri: Compensi ai componenti delle commissioni mediche dei concorsi per l'ammissione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1337) .   | 3       | TORELLI GIUSEPPE . . . . .   | 5, 6, 7 |
| PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> . . . . .  | 3, 5, 7 | ZOLLA MICHELE . . . . .  | 6       |
| BALESTRACCI NELLO . . . . .   | 7       | <b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):   |         |
|   |         | SANGALLI ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antincendi negli aeroporti (708); |         |
|   |         | LIGATO ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, relativo ai servizi antincendi negli aeroporti (1802);            |         |

## IX LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 28 NOVEMBRE 1984

|   | PAG. |  | PAG.                           |
|---|------|--|--------------------------------|
| BALESTRACCI ed altri: Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, relativo all'assunzione da parte del Ministero dei trasporti delle competenze e degli oneri per la gestione degli aeroporti (2007) . . . . . | 7    | e l'importazione di giubbotti anti-proiettile e di manette (848) . . . . . | 8                              |
| PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> . . . . .  | 7    | PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> . . . . .                                   | 8, 9, 11<br>12, 13, 15, 16, 17 |
| <b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):   |      | BALESTRACCI NELLO . . . . .  | 11, 16                         |
| Norme per la fabbricazione, l'intermediazione, il deposito, il commercio, il trasporto, la detenzione, l'esportazione   |      | CIAFFI ADRIANO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .    | 10, 12, 13, 15, 16, 17         |
|   |      | TORELLI GIUSEPPE . . . . .   | 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17   |
|   |      | ZAMPIERI AMEDEO, <i>Relatore</i> . . . . .                                 | 8, 11                          |
|   |      | ZOLLA MICHELE . . . . .  | 9, 15, 17                      |
|   |      | <b>Votazione segreta:</b>  |                                |
|   |      | PRETI LUIGI, <i>Presidente</i> . . . . .                                   | 18                             |

**La seduta comincia alle 10,20.**

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2019); e della proposta di legge Lo Bello ed altri: Compensi ai componenti delle commissioni mediche dei concorsi per l'ammissione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1337).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 31 luglio 1984, e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lo Bello, Balestracci e Zolla: « Compensi ai componenti delle commissioni mediche dei concorsi per l'ammissione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

L'onorevole Concetto Lo Bello ha facoltà di svolgere la relazione.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. La legislazione sulla prevenzione incendi affida ai comandi provinciali dei vigili del

fuoco il controllo sulla osservanza di norme e di prescrizioni tecniche cui sono sottoposte alcune attività specificatamente indicate nel decreto del ministro dell'interno del 16 febbraio 1982.

Le procedure dei servizi di prevenzione, si osserva anche da parte dello stesso Ministero degli interni, si sviluppano in tempi molto spesso inadeguati alla rapidità che sarebbe necessaria.

Per ovviare alle disfunzioni denunciate, si sono elaborate alcune norme che sono contenute nel disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 31 luglio 1984. Tali norme sono volte a rimuovere le difficoltà in cui si trovano i comandi dei vigili del fuoco, anche in relazione alle ormai note carenze di personale tecnico ed amministrativo più volte denunciate da forze politiche e sociali, soprattutto a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, le cui conseguenze mettono a nudo la inadeguatezza degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il disegno di legge va suddiviso in due grandi raggruppamenti di norme, le prime delle quali, particolarmente dall'articolo 1 all'articolo 6, si riferiscono a nuove e più rapide procedure riguardanti la materia della prevenzione incendi; le successive, dall'articolo 7 all'articolo 18, si riferiscono all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le innovazioni contenute nella prima parte del disegno di legge si possono riassumere in rapida sintesi come appresso.

Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio di un certificato di prevenzione incendi, i comandi dei vigili del fuoco possono avvalersi, oltre che di valutazioni ed accertamenti direttamente

eseguiti, anche - e questa è la novità - di certificazioni rilasciate da enti, lavoratori o professionisti iscritti in albi tenuti dal Ministero dell'interno, cui i richiedenti sono ammessi a domanda previo accertamento dei requisiti di idoneità.

I titolari delle attività sottoposte al controllo sulla prevenzione incendi, in attesa del rilascio del certificato da parte dei comandi dei vigili del fuoco, possono ottenere nullaosta provvisorio, della validità massima di tre anni, rilasciato sulla base di direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione stabilite con decreto del ministro dell'interno.

Il rilascio è subordinato all'accertamento degli adempimenti mediante l'esame della documentazione e delle certificazioni prodotte dai titolari delle attività, con l'eventuale integrazione di perizia giurata e con accertamento eventuale attraverso visita-sopralluogo a campione.

È altresì innovata la procedura del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, per il rilascio del quale è anche sufficiente la dichiarazione del titolare dell'attività, il quale deve attestare che nessun mutamento è sopravvenuto nella situazione valutata alla data del rilascio del certificato scaduto, integrando tale dichiarazione con perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti antincendi.

Semplificate, quindi, le procedure con l'introduzione delle norme sopradescritte, i comandi provinciali dei vigili del fuoco potranno rispettare i tempi per il puntuale rilascio della documentazione volta a garantire l'esercizio delle attività senza ritardi ed a consentire il rispetto delle norme di sicurezza che debbono presiedere alla salvaguardia della incolumità dei beni e delle persone.

La relazione del Governo, che accompagna il disegno di legge in esame, non ha tuttavia sottaciuto che presso i comandi dei vigili del fuoco giace una enorme mole di pratiche di prevenzione incendi, che l'amministrazione ha valutato in circa 600 mila, mettendo in particolare evidenza come una delle cause di tale disservizio sia da ricercare nelle perduranti ca-

renze di organico del personale dei supporti tecnici ed amministrativi.

Sul piano più generale, il relatore osserva che in tutte le occasioni in cui la Camera si è occupata di problemi riguardanti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si è sottolineato da parte di tutti gli intervenuti come sia necessario ed indispensabile promuovere ogni azione per il potenziamento dei ruoli organici in relazione alla loro assoluta insufficienza ad adempiere alla molteplicità dei compiti istituzionali ed alle difficoltà insorte a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, intervenuta con provvedimento adottato nel corso dell'anno corrente e per effetto del quale l'organico del personale disponibile si è virtualmente ridotto di mille unità circa.

Diventa, quindi, sempre più urgente assumere ogni iniziativa per ovviare alle difficoltà derivanti dalla insufficienza sopraindicata, non tralasciando alcuna occasione che sia utile, intanto, ad accelerare le iniziative legislative di recente adottate e la cui attuazione non proceda al passo con i tempi previsti.

In tal senso va interpretato il contenuto delle disposizioni della seconda parte del disegno di legge, che sono volte a snellire le procedure concorsuali per la copertura dei posti in atto vacanti a tutti i livelli del personale, dai vigili del fuoco ai capisquadra, dai capireparto al personale del supporto tecnico ed amministrativo, nonché allo stesso personale dirigenziale. L'applicazione di tali norme, qualora approvate, consentirà l'assunzione immediata di oltre 1.200 vigili del fuoco, utilizzando la graduatoria del concorso espletato a norma della legge 4 marzo 1982, n. 266. Con ciò l'amministrazione verrebbe sollevata dall'onere di una lunga procedura concorsuale ed il personale interessato potrebbe essere avviato in tempi brevi a frequentare il corso di formazione presso le scuole centrali antincendio.

Il provvedimento si occupa anche dell'aggiornamento dei compensi da corrispondere ai membri delle commissioni mediche previste per i concorsi d'ammissione nelle varie carriere del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco, secondo quanto era stato proposto a questo ramo del Parlamento dallo stesso relatore con atto Camera n. 1337, sottoscritto anche da altri colleghi, che è stato recepito e fatto proprio dal Senato integralmente ed inserito nel contesto del disegno di legge in esame. Il provvedimento si occupa infine di problemi organizzativi riguardanti l'opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Considerata la rilevanza del disegno di legge, valutata in relazione alla necessità di rimuovere alcune difficoltà funzionali dell'attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui perdurare costituirebbe grave danno per talune attività industriali e commerciali ed anche per la salvaguardia dell'incolumità di cose e persone, il relatore si permette rivolgere preghiera perché il provvedimento venga approvato senza alcuna variazione onde evitare che eventuali modifiche possano frapporsi alla rapida conclusione del suo *iter*.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**GIUSEPPE TORELLI.** Signor presidente, desidero anch'io sottolineare la necessità di arrivare rapidamente alla approvazione del disegno di legge in discussione al fine di eliminare alcune gravi carenze registrate nell'organizzazione e nell'attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Dello stesso avviso sono le organizzazioni sindacali che hanno più volte sollecitato una definitiva soluzione dei problemi sul tappeto. In particolare, quelli riguardanti i controlli preventivi antincendio hanno assunto una dimensione per certi versi drammatica. Il relatore ha detto che sono circa 600 mila le pratiche inevase: a me risulta che superino addirittura il milione. È evidente che il problema non sta nelle centinaia di pratiche in più o in meno non evase, perché l'ordine di grandezza resta comunque eccessivo da tutti i punti di vista: sia da quello della sicurezza sia da quello della correttezza delle procedure burocratiche e ammini-

strative, sia da quello dei risvolti di natura penale che potrebbero palesarsi se la situazione dovesse precipitare.

Per queste ragioni, la parte del provvedimento che si occupa di questi specifici problemi non può che trovarci d'accordo. Devo precisare, però, che il disegno di legge non può che rivestire un carattere di provvisorietà e di emergenza che non deve farci dimenticare che la situazione non viene certo sanata con la sua approvazione in quanto non opera a monte, non è cioè in grado di rimuovere le cause che hanno portato ad una situazione patologica di questo tipo. Subito dopo l'approvazione del provvedimento, il Governo dovrà in tempi molto brevi elaborare un piano di interventi che risolva alla radice tutti i problemi esistenti. Il gruppo comunista sarà pienamente disponibile affinché le proposte avanzate possano essere definite nel migliore dei modi e si impegnerà a surrogare le eventuali inadempienze del Governo.

Relativamente alla seconda parte del disegno di legge, desidero dire che consideriamo saggio l'aver snellito le procedure concorsuali perché ciò permette l'inserimento nell'organico dei vigili del fuoco di 1.270 concorrenti risultati idonei, avendo superato esami fisici, psico-fisici, tecnici e professionali. Desidero ricordare che questi giovani hanno già tutti lavorato a tempo parziale ed hanno svolto servizio militare all'interno del Corpo. Le procedure previste dal disegno di legge, dunque, consentono un notevole risparmio di tempo e denaro e soprattutto mettono i vigili del fuoco nella condizione di sopperire, anche se in parte — lo sottolineo — alle carenze ormai croniche dell'organico. Nel corso della discussione sulla legge finanziaria, nel momento in cui abbiamo analizzato la tabella n. 8, ho avuto modo di ricordare che gli organici previsti registrano carenze pari a circa 5.000 unità: è una cosa intollerabile che non consente al Corpo nemmeno di assolvere i normali servizi e mette i vigili del fuoco nella condizione di non poter godere dei diritti loro spettanti, come qualsiasi altro lavoratore.

Ne discuteremo in particolare affrontando il provvedimento che riguarda il servizio antincendi negli aeroporti, dove abbiamo situazioni quasi incredibili dal punto di vista dell'efficienza del servizio.

Anche se noi auspichiamo che il provvedimento in esame venga approvato, non possiamo sottacerne i limiti, che sostanzialmente sono due.

Il primo limite che vorrei sottoporre all'attenzione di questa Commissione, riguarda la procedura di definizione dell'elenco dei professori che dovrebbero associarsi agli organi competenti dei vigili del fuoco. Su questa materia noi, in effetti, diamo al Governo una delega in bianco: non abbiamo stabilito criteri obiettivi su cui il Ministero dell'interno dovrà informare i decreti attuativi.

Su questo terreno, quindi, l'unico criterio seguito è quello del rapporto di fiducia col Governo, che, peraltro, non è il nostro Governo.

La seconda questione che vorrei porre in evidenza si riferisce al comma che è stato aggiunto all'articolo 7 e che riguarda la dirigenza e le promozioni per merito comparato. Vorrei a tal proposito rilevare che l'articolo 6 della legge n. 66 del 1982 prevedeva questa procedura per un periodo limitato a 5 anni e comunque fino all'entrata in vigore dei provvedimenti inerenti la dirigenza statale. Ora, l'ultimo comma dell'articolo 7 del provvedimento in discussione, sancito con voto formale nella riunione del Senato 31 luglio 1984, contrasta con la legge n. 301, approvata il 10 luglio di quest'anno e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio, cioè solo due settimane prima.

Ho voluto sottolineare tali problemi per manifestare le nostre riserve circa le modifiche apportate all'ultima ora. Malgrado questo, confermiamo il nostro auspicio che il provvedimento venga approvato, e ciò per le emergenze delle quali il relatore, il Governo e il nostro gruppo hanno dato atto.

MICHELE ZOLLA. Concordo con quanto affermato dal relatore, onorevole Lo Bello, e sono del parere che i problemi

concernenti l'organico dei vigili del fuoco debbano essere oggetto di attenta riflessione.

Oltre agli aspetti già segnalati dal collega Lo Bello e dal collega Torelli circa l'utilizzazione dei 1200 idonei ai concorsi per vigili del fuoco, va sottolineata la necessità di rivedere l'organico al fine di adeguarlo alle sempre maggiori incombenze che gravano sul Corpo dei vigili del fuoco.

Circa l'ultimo comma dell'articolo 7, relativo alla dirigenza, che secondo il collega Torelli sarebbe in contrasto con la legge n. 301 approvata soltanto due settimane prima dal Parlamento, credo che esso sia stato introdotto dal Senato in risposta ad una precisa esigenza di potenziamento del Corpo. D'altra parte, se esiste un contrasto così macroscopico con una legge generale, lo potremmo rilevare nel testo dei pareri che sono stati richiesti e che debbono pervenire alla nostra Commissione.

Mi sembra, comunque, opportuno che questo provvedimento, stante l'urgenza che riveste, venga approvato in tempi brevi.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Credo di poter condividere le osservazioni emerse nel corso del dibattito anche se ritengo che l'ultima parte dell'articolo 7 del provvedimento in esame, così come ha detto il collega Zolla, sia finalizzata a perseguire l'obiettivo del potenziamento complessivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

GIUSEPPE TORELLI. Quindi il Governo, omettendo questo comma, non aveva questo intendimento.

CONCETTO LO BELLO, *Relatore*. Mi sembra che il problema sia sorto in sede di esame del provvedimento da parte del Senato, e il fatto che l'emendamento sia stato inserito successivamente all'approvazione della legge n. 301 dà sostanza all'intendimento di perseguire l'obiettivo del potenziamento globale e complessivo del Corpo a tutti i livelli. Mi permetto quindi di sostenere la validità del contenuto

dell'ultimo comma dell'articolo 7 e prego il collega Torelli di consentire che il provvedimento venga approvato così come ci è pervenuto dal Senato.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Prendendo atto con piacere della volontà unanime della Commissione di arrivare al più presto all'approvazione del disegno di legge in discussione, posso assicurare, relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 1, che il Governo — così come del resto è stabilito nell'articolo medesimo — potrà in essere tutte le garanzie necessarie ad una certificazione improntata al massimo di certezza, trasparenza e professionalità.

Preciso, altresì, che l'articolo 7 tende a garantire la funzionalità dei servizi tramite la copertura di alcune sedi delicate attualmente affidate a reggenti di qualifica inferiore a quella richiesta. In altri termini, le disposizioni di cui all'ultimo comma rendono applicabili quelle previste dalla legge n. 66 del 1982 recante norme integrative sull'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non pregiudicano in alcun modo il rafforzamento dello stesso, cui mira il disegno di legge, del quale raccomando alla Commissione l'approvazione nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che, non essendo pervenuto il vincolante parere della V Commissione bilancio, non possiamo procedere all'esame dell'articolato. Potremmo, pertanto, iscrivere il provvedimento all'ordine del giorno della seduta che terremo il 5 dicembre prossimo.

NELLO BALESTRACCI. Nel caso in cui la V Commissione bilancio dovesse trasmetterci — come del resto è previsto — il proprio parere, potremmo riconvocare la Commissione per oggi pomeriggio in modo da approvare subito il disegno di legge, così come auspicato da tutti i gruppi politici rappresentati in Commissione.

GIUSEPPE TORELLI. Anch'io credo che sarebbe opportuno prendere contatti con

il presidente della V Commissione al fine di sollecitare l'emissione del parere sul disegno di legge. Ove venisse accolta la nostra sollecitazione, potremmo convocare la Commissione prima che cominci la seduta dell'Assemblea, risolvendo così i problemi urgenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che debbono essere posti in essere adempimenti legati alla promulgazione dei decreti per i quali sono necessari certi tempi tecnici che devono risultare compatibili con la legge finanziaria.

In altri termini, se si riuscisse ad anticipare di una settimana l'approvazione del disegno di legge, avremmo raggiunto l'obiettivo che tutti abbiamo detto di voler raggiungere, e cioè che le assunzioni siano effettuate il più rapidamente possibile.

PRESIDENTE. È noto che non è possibile tenere sedute in sede legislativa in concomitanza di lavori d'Assemblea; prenderò pertanto contatti con il presidente della V Commissione bilancio per vedere se sarà possibile convocare la nostra Commissione per le ore 15,45, in modo da approvare il disegno di legge oggi pomeriggio stesso e prima dell'inizio della seduta d'aula.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Sangalli ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antincendi negli aeroporti (708); Ligato ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, relativo ai servizi antincendi negli aeroporti (1802); Balestracci ed altri: Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, relativo all'assunzione da parte del Ministero dei trasporti delle competenze e degli oneri per la gestione degli aeroporti (2007).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei de-

putati Sangalli ed altri: « Proroga del termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antincendi negli aeroporti »; Ligato ed altri: « Proroga del termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, relativo ai servizi antincendi negli aeroporti » e Balestracci ed altri: « Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, relativo all'assunzione da parte del Ministero dei trasporti delle competenze e degli oneri per la gestione degli aeroporti ».

Poiché non sono pervenuti i prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la fabbricazione, l'intermediazione, il deposito, il commercio, il trasporto, la detenzione, l'esportazione e l'importazione di giubbotti antiproiettile e di manette (848).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la fabbricazione, l'intermediazione, il deposito, il commercio, il trasporto, la detenzione, l'esportazione e l'importazione di giubbotti antiproiettile e di manette ».

L'onorevole Amedeo Zampieri ha facoltà di svolgere la relazione.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Lo schema di disegno di legge che stiamo per esaminare riproduce testualmente quello presentato al Parlamento nel corso della precedente legislatura e decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Il provvedimento ha lo scopo di disciplinare in maniera organica le differenti attività connesse alla detenzione, fabbricazione e commercio di giubbotti antiproiettile e di manette. Un intervento legislativo in questo settore si rende necessario per la progressiva diffusione dell'uso degli strumenti di cui parliamo da parte di privati, spesso con finalità criminose.

In sintesi, l'iniziativa prevede che la fabbricazione, l'intermediazione, l'esportazione e l'importazione dei giubbotti antiproiettile e delle manette vengano subordinati ad una licenza rilasciata dal Ministero dell'interno, così come per il deposito e il commercio di questo materiale il disegno di legge prevede il rilascio di una licenza da parte del prefetto. Il trasporto invece è subordinato ad un nullaosta del questore.

Oltre a questo i giubbotti e le manette devono essere contrassegnati da indicazioni che li identifichino, senza le quali vengono considerati clandestini.

È inoltre prevista l'istituzione, per i titolari delle licenze, di un registro apposito che deve essere esibito a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

La detenzione di giubbotti e manette è subordinata a nullaosta del questore.

L'uso delle manette viene consentito solo a coloro che abbiano la qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria oppure agenti di pubblica sicurezza o guardie giurate.

La cessione, la detenzione, lo smarrimento, il furto di giubbotti antiproiettile e manette devono essere denunciati immediatamente al locale ufficio di pubblica sicurezza o al comando dei carabinieri.

È prevista l'esenzione del regime di autorizzazione per i giubbotti e le manette appartenenti al Ministero dell'interno, alle forze armate e al Ministero di grazia e giustizia.

Le modalità per ottenere l'autorizzazione verranno stabilite dal Ministero dell'interno con proprio decreto, che dovrà essere emanato entro sei mesi.

Sono stabilite inoltre disposizioni tese a regolarizzare le situazioni attuali, nonché sanzioni penali che si riferiscono alle ipotesi di inosservanza degli obblighi posti dalla normativa.

Considerati i fini che il disegno di legge si propone, mi sembra che la materia non sia più rinviabile.

GIUSEPPE TORELLI. Anch'io ritengo che la materia non sia più rinviabile, ma vorrei sottolineare che il disegno di legge,

pur sopraggiungendo in ritardo, non si fa carico di disciplinare il complesso della problematica, nel senso che il settore delle manette e dei giubbotti antiproiettile non esaurisce le strumentazioni di protezione individuale sulle quali il disegno di legge dovrebbe intervenire.

Pertanto, noi riteniamo che la proposta del Governo debba essere allargata ad altri mezzi di difesa individuale. Ne cito alcuni: maschere antigas, corazzature per armi chimiche, antiscegge e antiproiettile.

Questi strumenti di difesa individuale molto sofisticati sono già in commercio ed io ritengo che debbano essere inclusi nella disciplina; altrimenti, quando la legge entrerà in vigore essa sarà già superata nella pratica, come sarà superato il classico giubbotto antiproiettile.

Vi è poi un altro problema circa i giubbotti antiproiettile. Il Governo avrebbe dovuto fare una riflessione autocritica su esperienze precedenti del Ministero dell'interno. Nel 1980 questo Ministero invitò 22 ditte a partecipare ad un concorso per la fornitura di giubbotti antiproiettile. Di queste 22 ditte ne vennero scelte 9, le quali parteciparono al concorso e presentarono i propri giubbotti. Solo due ditte si ritenne avessero i requisiti per poter essere ammesse alla gara. Si svolse la gara e il Ministero scelse, in base al prezzo, una delle due.

In realtà neppure chi vinse la gara riuscì a soddisfare, dal punto di vista tecnico, la fornitura. Mi sembra che sia ancora aperto il contenzioso.

Questi fatti, data anche la delicatezza della materia, non possono essere ignorati.

Proponiamo, pertanto, che venga inserita nel provvedimento una norma che stanzia una cifra non esorbitante (150 milioni) affinché il CNR svolga uno studio mirato in questo settore. Riteniamo estremamente utile che una struttura pubblica di ricerca, qual è il CNR, si impegni per dotare delle garanzie necessarie una strumentazione tanto importante. Ciò, per altro, consentirebbe forme di controllo più efficaci e definite in un settore che si presta facilmente a grosse contravvenzioni.

Il nostro emendamento consentirebbe inoltre di migliorare la strumentazione a disposizione delle forze di polizia, integrandola con ritrovati recenti della tecnica e, conseguentemente, di non limitare l'intervento del legislatore alle manette ed ai giubbotti antiproiettile. Esso consentirebbe, altresì, di cogliere l'occasione — alla luce dell'esperienza negativa maturata di recente dal Ministero — per verificare la possibilità di studiare soluzioni tecniche adeguate alle esigenze. Non dimentichiamo che questi problemi sono anche delle forze armate che utilizzano l'opera di comitati interforze per la verifica della congruità delle attrezzature: la questione, quindi, interessa tutti e non soltanto la pubblica sicurezza.

Concludendo, dichiaro che il gruppo comunista subordina l'assunzione di un atteggiamento positivo nei confronti del provvedimento all'accoglimento o meno delle proposte emendative da me illustrate.

**PRESIDENTE.** Desidero avvertire l'onorevole Torelli che l'eventuale approvazione di emendamenti che comportino maggiori spese ci obbliga alla richiesta del parere alla V Commissione bilancio.

**GIUSEPPE TORELLI.** Visto che il provvedimento non è particolarmente urgente, si potrebbe anche perdere un po' di tempo, pur di migliorare il contenuto.

**MICHELE ZOLLA.** Il disegno di legge di cui ci stiamo occupando è stato elaborato dal Governo a seguito di una discussione svoltasi nel corso della passata legislatura relativamente alla questione del potenziamento e dell'ammodernamento delle forze di polizia ai fini di una migliore lotta contro la criminalità. In quell'occasione fu fatto osservare che gli strumenti tipici di difesa della persona in dotazione alle forze di polizia venivano spesso usati da criminali, sia singoli sia in gruppo. L'attenzione si concentrò in particolare sulle manette e sui giubbotti antiproiettile (spesso di provenienza straniera) che permettevano ai criminali sia di trasportare

più facilmente, avendoli immobilizzati, i soggetti sequestrati o comunque rapiti sia di essere più protetti delle forze di polizia. Si raccomandò, allora, al Governo di cercare, nei limiti delle possibilità esistenti, di disciplinare al meglio la materia e di servirsi del mercato nazionale. Ciò spiega l'incidente in cui il Ministero è incorso e che il collega Torelli ha poc'anzi ricordato.

Non c'è dubbio che nel nostro paese la ricerca in questo settore sia abbastanza arretrata rispetto a quella degli altri paesi; per questa ragione, alcune imprese hanno affrontato il problema dei giubbotti antiproiettile cercando di importare tecnologia dall'estero. Non tutti gli esperimenti, però, sono riusciti. Desidero ricordare a questo proposito che le commissioni ministeriali nominate per espletare le gare svolgono due compiti fondamentali: quello di accertare l'idoneità tecnica del mezzo richiesto e di sottoporlo ad una sperimentazione adeguata prima di emettere il giudizio di idoneità e quello di verificare la capacità imprenditoriale e finanziaria delle aziende per non trovarsi di fronte ad imprenditori improvvisati, non in grado di soddisfare le richieste. In questo modo, secondo me, si spiega quanto è avvenuto per la gara ricordata dal collega Torelli che ha visto prima 22 ditte, poi 9 e poi ancora una ulteriore diminuzione delle possibilità di aggiudicazione.

Nel caso in cui l'autorità di Governo dovesse riscontrare che la malavita si avvale di altri strumenti capaci di porre nel nulla le misure adottate dalle forze di polizia, non penso che possano sorgere ostacoli a fronte di una richiesta di esame di altri strumenti di difesa. Non mi sentirei, però, di sostituirmi all'autorità di Governo nel giudizio circa l'opportunità o meno di estendere la normativa di cui si discute ad altri strumenti di difesa. Forse l'onorevole Torelli dispone di notizie più aggiornate e migliori delle mie, ma io credo che solo chi ha il compito e la responsabilità di fronteggiare l'attività criminosa possa dire quali siano gli strumenti idonei e quali non lo siano.

Concludendo, dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana è favorevole ad una rapida conclusione dell'iter del provvedimento.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Condivido le osservazioni fatte dai colleghi Torelli e Zolla, e desidero far presente alla Commissione che poco tempo fa, durante l'esame del provvedimento presso la I Commissione affari costituzionali ai fini della emissione del parere, sono state avanzate alcune perplessità circa l'estensione del controllo a questi strumenti di difesa, considerandolo limitativo del diritto-dovere del cittadino di munirsi per difendersi.

La limitazione della disciplina di cui si discute alle manette ed ai giubbotti antiproiettile nasce dall'esperienza nonché dalla natura stessa di tali strumenti che, rispetto all'attività di polizia, risultano squilibranti il rapporto tra criminalità organizzata e forze dell'ordine essendo utilizzati dai criminali non solo a fini di difesa ma anche per immobilizzare i soggetti rapiti o sequestrati.

Nel momento del *blitz*, in cui deve prevalere la forza dello Stato, questi strumenti rappresentano degli ostacoli.

Tutti gli altri strumenti (per esempio, le maschere antigas) non vengono usati dalla criminalità ma dallo Stato in caso di disastri chimici o in caso bellico.

I giubbotti antiproiettile e le manette sono invece strumenti bene individuabili, che necessitano di controlli per verificarne la circolazione, il possesso e la detenzione, al fine di evitarne uno spregiudicato ed illegale uso da parte della criminalità organizzata (terrorismo, mafia, 'ndrangheta, eccetera).

Gli strumenti di difesa non inclusi nella legge hanno utilizzazione civile antinfortunistica nei settori industriali, e sono comunque sottoposti ad una continua verifica scientifica e tecnologica sia a livello di scambi internazionali sia a livello di ricerca, ricerca che il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa stanno compiendo, utilizzando propri laboratori

scientifici ed istituti esterni, nel quadro della verifica delle armi di difesa e di offesa.

Vi sono nel bilancio di questi due ministeri dei fondi per la sperimentazione e l'ammodernamento tecnologico delle attrezzature, ed in tale ambito vanno inserite eventuali discipline circa gli strumenti di difesa di cui parliamo.

Concludo raccomandando una rapida approvazione del provvedimento considerati anche i drammatici solleciti di tutte le forze di polizia che stanno operando contro la mafia. La stessa Commissione antimafia ha preso in considerazione i problemi di cui trattiamo al fine di espletare un più approfondito controllo, in certe aree del nostro paese, degli strumenti che purtroppo vengono largamente usati contro i nostri uomini e contro i cittadini.

AMEDEO ZAMPIERI, *Relatore*. Vorrei invitare l'onorevole Torelli a riflettere sulla opportunità e l'urgenza dell'approvazione del provvedimento.

GIUSEPPE TORELLI. A mio avviso, per quanto riguarda i giubbotti antiproiettile occorrerebbe che il Ministero dell'interno destinasse una somma congrua (150 milioni) affinché il CNR possa compiere uno studio approfondito su questo strumento di difesa individuale. Potremmo provvedere in tal senso con un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

Senza licenza del Ministro dell'interno sono proibite la fabbricazione, l'intermediazione nel commercio, l'esportazione e l'importazione di giubbotti antiproiettili di qualsiasi tipo o di parti di essi, nonché di manette di ogni specie.

Sono proibiti il deposito e il commercio degli stessi materiali senza licenza del prefetto, che può essere rilasciata solo ai

soggetti già muniti di autorizzazione per la fabbricazione o commercio di armi. Tale licenza non è richiesta se l'attività di deposito o commercio sono svolte da soggetti già muniti della licenza di cui al primo comma.

Per il trasporto degli stessi materiali nell'interno dello Stato è necessario il nulla osta del questore.

I trasgressori delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 300.000 a lire tre milioni.

Ove il trasporto senza licenza riguardi materiali legittimamente detenuti, la pena è dell'arresto da uno a tre mesi e della ammenda da lire 80.000 a lire 250.000.

L'onorevole Torelli ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo la parola: « l'importazione » aggiungere le seguenti: « di maschere antigas, indumenti e corazzature protettive contro armi chimiche, incendiarie, antischeggia e antiproiettile, ».*

NELLO BALESTRACCI. Faccio presente al collega Torelli e al gruppo comunista che sul testo in esame abbiamo già il parere della I Commissione la quale — secondo quanto riferito dal Governo — ha già discusso i problemi riguardanti l'ampiamiento dei casi assoggettabili a divieti, controlli e sanzioni amministrative o penali.

Chiedo al gruppo comunista di riflettere sulla detenzione di una maschera antigas nell'industria chimica (che è in continua evoluzione), e non solo in essa; il dover subordinare l'uso di tali maschere alla minutissima prescrizione che qui viene prefigurata per i giubbotti antiproiettile e per le manette creerebbe una serie di problemi che riguardano le libertà dei cittadini e il complesso dell'industria.

GIUSEPPE TORELLI. Ho ascoltato la discussione e mi sono reso conto che l'esigenza di regolamentazione è sentita da tutti. Nell'ambito dell'ordine del giorno sulla finalizzazione della destinazione dei 108

milioni al CNR proponiamo di inserire un invito al Governo ad approfondire questa problematica e a formulare eventuali proposte; se il Governo dichiara di accogliere questa nostra proposta, ritiro l'emendamento testé presentato.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie questa proposta.

PRESIDENTE. L'emendamento del collega Torelli è quindi ritirato. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 2.

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente non possono essere rilasciate alle persone che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

Sui giubbotti antiproiettili e sulle manette prodotti nello Stato devono essere impressi, a cura del produttore, la sigla o il marchio idonei ad identificarli, il numero progressivo di matricola e l'anno di fabbricazione.

Non è consentita l'importazione dei giubbotti e di manette privi dei dati di identificazione di cui al comma precedente.

I giubbotti antiproiettili e le manette sprovvisti dei dati di identificazione sono considerati clandestini.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 300.000 a lire 2 milioni chiunque fabbrica, svolge

attività di intermediazione, esporta, introduce nello Stato, tiene in deposito, commercia, pone in vendita o comunque cede giubbotti antiproiettili o manette clandestini.

Chiunque detiene giubbotti o manette clandestini è punito con la reclusione da lire 100.000 a un milione.

Si applica la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da lire 200.000 a lire due milioni a chiunque porta in pubblico o luogo aperto al pubblico giubbotti o manette clandestini.

La stessa pena si applica a chiunque cancella, contraffà od altera i numeri di matricola o gli altri segni distintivi delle manette o dei giubbotti antiproiettili.

Gli onorevoli Torelli e Scaramucci Guaitini hanno presentato il seguente emendamento:

*Al sesto comma sopprimere le parole: « in pubblico o luogo aperto al pubblico ».*

GIUSEPPE TORELLI. Non riusciamo a capire perché sia ammesso portare giubbotti antiproiettili o manette clandestini in luogo chiuso al pubblico: se uno strumento è clandestino, lo è sempre. Ecco perché proponiamo di sopprimere le parole « in pubblico o luogo aperto al pubblico ».

NELLO BALESTRACCI. È necessario tener conto della definizione di « clandestino » presente nel terzo comma dell'articolo 3, nella quale esiste una logica. L'uso di giubbotti o manette privi dei dati di identificazione in pubblico o luogo aperto al pubblico rivela senza dubbio una intenzione criminosa; anche il terz'ultimo comma rientra nella logica complessiva dell'articolo.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Credo che l'obiezione di Torelli sia giusta, ma già ricompresa nel comma precedente, nel senso che la detenzione è un atto di possesso, quindi personale, ed è punita con la reclusione da tre mesi a tre anni; oltre alla detenzione,

vi può essere l'uso esterno — quindi non più personale — che è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Nella ipotesi della detenzione è ricompreso lo emendamento Torelli.

GIUSEPPE TORELLI. Sono d'accordo con tale interpretazione; eravamo preoccupati di una interpretazione limitativa del comma. Mi chiedo se non sia opportuno prevedere queste due ipotesi in un comma unico.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è possibile, perché le due fattispecie sono distinte in due commi.

GIUSEPPE TORELLI. A mio parere, è importante che l'articolo nel suo complesso venga approvato con questo tipo di interpretazione. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 4 a 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 4.

I titolari delle licenze di fabbricazione, intermediazione, deposito, commercio, esportazione ed importazione di giubbotti antiproiettili e di manette sono obbligati a tenere un registro delle operazioni, nel quale devono essere indicate in ordine cronologico: la data dell'operazione, le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute, la specie, la quantità e i dati di identificazione dei materiali, il modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.

Le annotazioni sul registro, di cui al comma precedente, debbono essere effettuate subito dopo il compimento di ciascuna operazione.

Il registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

I soggetti di cui al primo comma che non osservano l'obbligo della tenuta del registro o che omettono, in tutto o in parte, o ritardano, senza giustificato motivo, le registrazioni delle operazioni compiute, sono puniti con l'arresto da 3 mesi a 1 anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2 milioni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, e della multa da lire 500.000 a lire 3 milioni, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, se le annotazioni sul registro sono alterate o comunque effettuate allo scopo di non consentire la identificazione dei soggetti da cui provengono o cui sono stati ceduti i giubbotti o le manette.

(È approvato).

#### ART. 5.

È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della detenzione di giubbotti antiproiettili e manette a persone che non siano munite di nulla osta rilasciato dal questore.

Il nulla osta non può essere concesso nei casi in cui il questore, in relazione ai motivi addotti ed agli accertamenti svolti d'ufficio, ritenga non sufficientemente motivata o non fondata la richiesta. Relativamente alle manette, il nulla osta può essere concesso soltanto a coloro che abbiano qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o agenti di pubblica sicurezza, ovvero posseggono la qualifica di guardia particolare giurata.

Il nulla osta non può, altresì, essere concesso ai minori di anni 18 ed a coloro che siano sottoposti a misure di sicurezza ovvero alle misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.

La validità del nulla osta è di un mese a decorrere dalla data del rilascio.

I trasgressori della disposizione contenuta nel primo comma sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno e con

la ammenda da lire 250.000 a lire 1 milione.

La stessa pena si applica agli acquirenti sprovvisti di nulla osta.

(È approvato).

#### ART. 6.

I titolari delle licenze di commercio, indipendentemente dall'osservanza dell'obbligo previsto dall'articolo 4, sono tenuti a segnalare ogni cessione di giubbotti e di manette, nella stessa giornata in cui avviene l'operazione, al locale ufficio di pubblica sicurezza o al più vicino comando dei carabinieri che ne informano, a loro volta, il questore competente per territorio.

I contravventori sono puniti con l'arresto da 1 a 3 mesi o con l'ammenda da lire 80.000 a lire 250.000.

(È approvato).

#### ART. 7.

Chiunque detiene giubbotti antiproiettili o manette deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.

La denuncia deve contenere:

a) le generalità e il domicilio del denunziante;

b) la quantità, la specie o i dati di identificazione dei materiali detenuti;

c) le generalità e il domicilio della persona da cui provengono i materiali.

L'uso dei giubbotti antiproiettili e delle manette è strettamente personale e comunque limitato alle persone risultanti dalla denuncia convalidata dagli uffici di pubblica sicurezza o comando dei carabinieri che l'ha ricevuta.

La denuncia deve essere ripetuta allorché l'interessato cambi domicilio o comunque venga modificata la consistenza dei materiali.

I trasgressori delle disposizioni di cui al primo comma sono punibili con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da lire 250.000 a lire un milione.

Con la stessa pena è punito chiunque consenta l'uso, anche precario, di giubbotti o di manette legittimamente detenuti a persona diversa da quelle indicate nella denuncia.

I contravventori all'obbligo previsto dal quarto comma sono puniti con la sanzione amministrativa pari ad una somma da lire 80.000 a lire 250.000.

(È approvato).

#### ART. 8.

Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione di giubbotti e di manette denunziati a termini dell'articolo 7, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Nel disporre il divieto il prefetto assegna un termine entro il quale l'interessato deve cedere i materiali a soggetti che possano legittimamente detenerli. Trascorso inutilmente il termine indicato, i giubbotti e le manette sono confiscati.

(È approvato).

#### ART. 9.

La custodia dei giubbotti e delle manette di cui alla presente legge deve essere assicurata con ogni diligenza. L'autorità di pubblica sicurezza, per le attività che hanno per oggetto giubbotti e manette, ha facoltà d'imporre prescrizioni ai titolari delle rispettive licenze, per la tutela della sicurezza pubblica.

Analoghe prescrizioni possono essere imposte anche ai detentori dei materiali anzidetti denunziati a norma del precedente articolo 7.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'arresto da 1 a 3 mesi e con l'ammenda da lire 80.000 a lire 250.000.

(È approvato).

## ART. 10.

Dello smarrimento e del furto di giubbotti e di manette deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.

I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa pari ad una somma da lire 80.000 a lire 250.000.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 11.

Le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla presente legge non sono richiesti per i giubbotti e le manette appartenenti al Ministero dell'interno — Dipartimento della pubblica sicurezza, alle forze armate ed ai Corpi armati dello Stato per il personale civile e militare impiegato, secondo i rispettivi ordinamenti, nell'esercizio delle funzioni o degli altri compiti di istituto.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai giubbotti appartenenti al Ministero di grazia e giustizia.

GIUSEPPE TORELLI. Vorrei rivolgere al Governo un quesito sull'interpretazione di questo articolo. Mi chiedo quali siano gli « adempimenti » da adottare; se tutti i giubbotti devono essere immatricolati e poi il Ministero dell'interno non deve sottostare ai provvedimenti amministrativi, questo va benissimo; se invece i giubbotti antiproiettile e le manette in dotazione alle forze armate ed al Ministero dell'interno non solo non richiedono particolari procedure, ma non devono avere neppure l'immatricolazione, siamo contrari. In tal caso sarebbe meglio eliminare la parola « adempimenti ».

MICHELE ZOLLA. Vorrei rilevare che la procedura seguita per l'acquisto delle armi in dotazione alle forze di polizia è di-

versa da quella seguita quando è il cittadino ad acquistare, ad esempio, una pistola.

Ciò non vuol dire che l'arma in possesso non abbia un numero.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Gli adempimenti si riferiscono alle procedure previste per il privato cittadino o per i produttori di armi.

È chiaro che le forze armate e le forze di polizia devono seguire una specifica regolamentazione, che persegue il medesimo obiettivo della sicurezza e della catalogazione, si tratta di procedure centralizzate che sembra opportuno sottrarre alla normativa vigente per i privati cittadini, al fine di assicurare la celerità delle operazioni che il Ministero degli interni deve compiere; è in questo senso che nell'articolo, oltre che alla parola autorizzazione, si fa riferimento agli adempimenti, cioè alle procedure fissate per i privati.

GIUSEPPE TORELLI. Sono soddisfatto dalle spiegazioni che l'onorevole Zolla e il rappresentante del Governo mi hanno dato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 12 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 12.

Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità per ottenere le autorizzazioni previste dai precedenti articoli.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

I soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 4, sono tenuti a regolarizzare la loro posizione amministrativa a norma degli articoli precedenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti privati che detengono, a qualsiasi titolo, giubbotti o manette debbono provvedere alla denuncia di cui all'articolo 7.

Gli onorevoli Torelli e Conti hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma sostituire le parole: « sei mesi » con le altre: « tre mesi ».*

*Al secondo comma sostituire le parole: « entro dodici mesi » con le altre: « entro sei mesi ».*

NELLO BALESTRACCI. Ritengo che il Governo abbia compiuto una valutazione dei tempi necessari per gli adempimenti, tempi piuttosto stringenti per le ditte, sia estere, sia nazionali, che fabbricano questi prodotti. Ritengo pertanto che debba essere il Governo ad esprimere un parere sugli emendamenti. Per quanto ci riguarda, non abbiamo una preferenza tra il termine indicato all'articolo 13 a quello proposto dall'onorevole Torelli.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Inviterei l'onorevole Torelli a riflettere sul fatto che i 6 e i 12 mesi sono stati stabiliti in relazione alle esigenze tecniche dei procedimenti; abbiamo cioè tenuto conto del tempo occorrente al Ministero dell'interno per emanare il regolamento di attuazione, in base al quale le ditte dovranno adeguare i loro registri e le loro targhettature.

Pregherei perciò la Commissione di tenere conto di questa valutazione tecnica.

GIUSEPPE TORELLI. Prendiamo atto delle motivazioni addotte dal rappresen-

tante del Governo e ritiriamo gli emendamenti, pur rimanendo convinti che sarebbe stato opportuno ridurre ulteriormente i tempi amministrativi di cui all'articolo 13. Verificheremo in seguito se le valutazioni tecniche sulle quali si è basato il Governo siano attendibili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

*(È approvato).*

Poiché all'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 14.

Chiunque detiene giubbotti o manette privi dei dati di identificazione di cui all'articolo 3 deve provvedere a farli apporre, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Banco Nazionale di prova o da una delle due sezioni con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 11, comma quinto, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

*(È approvato).*

Gli onorevoli Torelli e Conti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La II Commissione interni della Camera dei deputati,

in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 848, considerata la necessità di ottenere il contributo del Consiglio nazionale delle ricerche per una ricerca mirata alle strumentazioni di autodifesa delle forze dell'ordine pubblico e ritenuto altresì che il Ministero degli interni dovrà assicurare la regolamentazione di altre tecnologie da impiegare nel prossimo futuro,

impegna il Ministero degli interni

ad assumere coerenti e conseguenti comportamenti nell'applicazione delle norme oggetto del disegno di legge in esame ».

0/848/1/II

MICHELE ZOLLA. Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il collega Torelli a presentare l'ordine del giorno, devo dichiarare la nostra perplessità di fronte al suo contenuto, dato che esso impegna il Governo a mettere in moto la macchina di un progetto del CNR finalizzato alla ricerca di migliori strumenti con i quali dotare le forze di polizia. Tutti i colleghi sanno quanto sia complessa una procedura di questo genere: nella migliore delle ipotesi passano due anni, nel corso dei quali gli strumenti in dotazione delle forze di polizia ritenuti idonei dal CNR possano risultare superati.

Ritengo che le commissioni tecniche create all'interno del dipartimento del Ministero che si occupa di questi problemi, sia per l'espletamento di gare sia la ricerca, tengano conto della esperienza quotidianamente maturata dalle forze di polizia nello svolgimento della loro attività nonché dell'esperienza fatta in altri paesi, valutandole rapidamente. L'aggiornamento continuo in questo settore è infatti assolutamente necessario e ad esso non si confanno i tempi lunghi di ricerca propri di un progetto finalizzato.

Se il Governo intende accogliere l'ordine del giorno, noi non entreremo certo in « rotta di collisione » con esso, ma intendiamo ribadire che, a nostro avviso, i sistemi utilizzati dal Ministero per la valutazione degli strumenti di difesa sono migliori di quelli che potrebbe porre in essere il CNR, proprio perché riteniamo opportuna una continua azione di aggiornamento nel settore.

GIUSEPPE TORELLI. Il collega Zolla ha interpretato il nostro ordine del giorno utilizzando una chiave di lettura fuorviante. Le strutture ministeriali e quelle di tutti gli organismi preposti alla verifica della qualità pratica e tecnologica degli strumenti in dotazione delle forze di polizia continueranno a fare il loro mestiere, così come previsto dalla legge e dai regolamenti, perché non intendiamo, con il nostro ordine del giorno, semplicemente affiancare ad essi un'altra struttura abilitata alla ricerca ed alla verifica dei livelli tec-

nologici. Il CNR impiegherà il tempo necessario a questo studio e poi esporrà quanto è stato in grado di elaborare. Inoltre, desidero far osservare al collega Zolla che il problema da lui prospettato si pone per qualsiasi altro progetto finanziato. Il problema, dunque, non è questo e le controindicazioni paventate non esistono perché quanto noi proponiamo è un di più in termini quantitativi e qualitativi. Il Governo definirà il proprio rapporto con il CNR e verificherà la validità dei risultati.

L'obiettivo che l'ordine del giorno intende perseguire non è dunque quello di bloccare l'attività delle commissioni tecniche né quello di preconstituire competenze esterne, ma solo quello di indicare una strada ancora non battuta.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno perché esso lo impegna ad acquisire un contributo del CNR alla sua continua azione di verifica e di aggiornamento della strumentazione in dotazione alle forze di polizia.

Anche la parte dell'ordine del giorno che impegna il Governo ad un approfondimento, tramite gli uffici scientifici del Ministero, delle tecnologie più avanzate nel campo della difesa personale ha il significato sostanziale di una raccomandazione ad un impegno comportamentale. Il Governo, pertanto, non ha niente in contrario - lo ripeto - ad accogliere l'ordine del giorno nel suo significato letterale che lo impegna ad acquisire il contributo del CNR nell'ambito della verifica della congruità delle attrezzature ed a valutare la necessità di regolamentare altri strumenti oltre alle manette ed ai giubbotti anti-proiettile.

GIUSEPPE TORELLI. Non insistiamo per la votazione del nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per la fabbricazione, l'intermediazione, il deposito, il commercio, il trasporto, la detenzione, l'esportazione e l'importazione di giubbotti antiproiettile e di manette » (848).

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . | 23 |
| Maggioranza . . . . .    | 12 |
| Voti favorevoli . . .    | 23 |
| Voti contrari . . . .    | 0  |

*(La Commissione approva).*

**Hanno preso parte alla votazione:**

Arbasino, Balestracci, Caprili, Colombini, Conti, Dignani Grimaldi, Filippini, Gualandi, La Russa, Levi Baldini, Lo Bello, Memmi, Migliasso, Nenna D'Antonio, Petrocelli, Piredda, Preti, Sarti Adolfo, Scaiola, Scaramucci Guaitini, Torelli, Zampieri, Zolla.

**La seduta termina alle 12.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO